



Università degli Studi di Foggia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI UNIVERSITARI IN USO AD ASSOCIAZIONI E RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

(emanato con D.R. n. 263 – prot. n. 5676 – l/3 del 04.03.2015)

Art. 1

1. Gli spazi possono essere concessi ad Associazioni di studenti universitari regolarmente costituite che perseguono, per proprio statuto, fini di promozione culturale e sociale.
2. Vagliate le domande, su proposta di una Commissione designata dal Consiglio di Amministrazione, il Rettore, con proprio decreto, procederà all'assegnazione.
3. La Commissione designata dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere composta in maniera paritetica (uguale numero di studenti e di docenti).
4. Il presente Regolamento tipo disciplina i rapporti tra l'Università degli Studi di Foggia ed i rappresentanti degli studenti in merito all'utilizzo degli ambienti evidenziati nelle planimetrie allegate al presente Regolamento di cui fanno parte integrante.

Art. 2

1. Compatibilmente con gli spazi a disposizione, hanno diritto ad uno spazio all'interno del Dipartimento tutte le liste universitarie che hanno ottenuto almeno il 20% dei voti validi alle elezioni nei Consigli di Dipartimento.
2. Le Associazioni che abbiano ottenuto un risultato elettorale inferiore alla percentuale di cui al precedente comma, ma con almeno un rappresentante eletto in seno al Consiglio di Dipartimento, hanno diritto, qualora ne facessero richiesta e compatibilmente con gli spazi a disposizione, ad usufruire di una bacheca e di un banchetto all'interno del Dipartimento. La Commissione paritetica provvederà all'individuazione della dislocazione delle bacheche e dei banchetti predetti.
3. Le richieste di assegnazione degli spazi o delle bacheche e dei banchetti, devono essere sottoscritte dai rappresentanti della lista del Dipartimento, e presentate unitamente alla copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione.
4. La lista universitaria che ha ottenuto la maggioranza dei voti ha diritto alla scelta del locale più idoneo alla funzione di rappresentanza, fra quelli resi disponibili dal Dipartimento. In caso di parità di voti, la scelta spetta alla lista che ha i suoi rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Sono escluse dalla concessione le Associazioni con fini di lucro, di servizio e le Cooperative a qualunque fine costituite.

Art. 4

Le Associazioni che richiedono in gestione spazi universitari debbono espressamente dichiarare se usufruiscano, a qualsiasi titolo, di altri spazi universitari.

Art. 5

La concessione in uso dei locali alle Rappresentanze è limitata al periodo di svolgimento da parte delle singole liste elettorali della funzione di rappresentanza per cui detti locali sono stati alle stesse assegnati.

Art. 6

Le Associazioni che hanno avuto in gestione spazi universitari sono tenute ad osservare le regole per la gestione degli stessi.

Art. 7

1. I locali saranno assegnati alle Rappresentanze studentesche, dotati di arredo minimo, di linea telefonica abilitata a conversazioni urbane e di attrezzatura informatica. Le Rappresentanze studentesche saranno fornite altresì di materiale di cancelleria. L'Amministrazione, tuttavia, dovrà annualmente stabilire un budget di spesa da destinare a ciascuna Rappresentanza assegnataria.
2. Sarà redatto verbale di constatazione e di consegna, sottoscritto congiuntamente da un rappresentante dell'Amministrazione e dal responsabile della Rappresentanza assegnataria, da questa appositamente designato.
3. Restano a carico dell'Amministrazione le riparazioni di manutenzione ivi compresi gli interventi di piccola manutenzione.
4. Ogni responsabilità derivante dall'utilizzazione degli spazi e delle attrezzature ricadrà esclusivamente sulle suddette Rappresentanze assegnatarie.
5. L'Amministrazione universitaria potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali di che trattasi ed eventuali spese derivanti da danneggiamenti causati dall'uso improprio dei locali saranno addebitate alle Rappresentanze assegnatarie.
6. L'Amministrazione garantirà la pulizia e l'igiene dei locali stessi.

Art. 8

1. All'interno dei locali potranno essere svolte solo ed esclusivamente le attività strettamente connesse con la funzione di rappresentanza.
2. Ogni eccesso di uso ed ogni utilizzazione esulante dai fini istituzionali delle Rappresentanze saranno sanzionate con la revoca della concessione.